

PAGAMENTO ICI CON F24

Con decreto direttoriale n. 123083, il 20 giugno 2002 l' [Agenzia delle Entrate](#) ha disciplinato il pagamento e la compensazione dell' Ici tramite il modello "F24", sulla base di quello utilizzato per i versamenti in favore dell' Erario e di altri Enti.

Da maggio 2007, i contribuenti potranno utilizzare il modello F24, anche per versamenti riferiti a immobili ubicati in località diverse, con possibilità di effettuare la compensazione dell'Ici con crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (730 o Unico). Sono infatti compensabili i crediti per Irpef, Iva, Ires e quelli relativi alle addizionali Irpef. L'unica esclusione dalla compensazione riguarda i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali. Le modalità e i termini della compensazione sono stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, emanato il 26 aprile 2007.

Il provvedimento delle Entrate è stato varato in attuazione delle norme contenute nell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 223/06 convertito dalla legge 248/06.

Si ricorda, inoltre, che con la risoluzione 201/E del 19 giugno 2002, integrata dalla risoluzione 32/E del 2 marzo 2004, l' Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per il pagamento Ici. L' elenco dei codici è riportato nella tabella sottostante.

Codice	Tributo
3900	Ulteriore detrazione Ici per l'abitazione principale
3901	Ici per l'abitazione principale
3902	Ici per i terreni agricoli
3903	Ici per le aree fabbricabili
3904	Ici per gli altri fabbricati
3906	Interessi Ici
3907	Sanzioni Ici

Per l'utilizzo in compensazione dell'ulteriore detrazione Ici a favore dell'abitazione principale, è stato istituito dall'Agenzia delle Entrate, con [Risoluzione n. 154/E](#) del 15 aprile 2008, il codice tributo n. 3900. Si ricorda che le pertinenze dell'abitazione principale vanno comprese nel codice 3904, mentre il codice n. 3905 è stato soppresso con Risoluzione n. 76 del 20 aprile 2007.